

Sicurezza sul lavoro: dal 16 maggio i nuovi adempimenti

Come ricordiamo gli adempimenti hanno subito una serie di proroghe: da luglio 2008 al 31 dicembre 2008; successivamente il cosiddetto decreto milleproroghe (D.L. 207/2008, convertito dalla legge 14/2009) ha spostato la loro entrata in vigore al 16 maggio, termine entro il quale potevano essere emanate anche le modifiche e le integrazioni all'originario decreto legislativo 81/2008.

La proroga era stata necessaria poiché gli organi competenti non avevano fornito sufficienti strumenti interpretativi per un corretto funzionamento della norma, così come non erano stati emanati i decreti integrativi.

Di conseguenza, lo schema non aveva potuto essere sottoposto all'esame del Parlamento facendo slittare il termine per l'approvazione definitiva dello schema al 16 agosto.

Tornando agli adempimenti entrati in vigore lo scorso 16 maggio, si tratta delle nuove regole per le imprese, e nel particolare:

- comunicazione all'Inail degli infortuni che comportano assenza dal lavoro superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r). La comunicazione infortuni all'INAIL diventa obbligatoria da parte del datore di lavoro in caso di infortuni con almeno un giorno di prognosi, escluso quello dell'evento. Diventa anche obbligatoria anche l'annotazione sul registro infortuni;
- divieto delle visite mediche preassuntive (art. 41, comma 3, lett. a);
- valutazione dei rischi concernenti lo stress lavoro-correlato. Nel documento sulla sicurezza dovrà essere presente anche una valutazione riguardante il fattore di rischio connesso allo stress da lavoro correlato.
- apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi, insieme con le relative sanzioni (art. 306, comma 2 e articolo 28, commi 1 e 2). Per l'apposizione della data certa, questa dovrà inderogabilmente coincidere con la data di consegna della copia del documento stesso al Rappresentante dei lavoratori (RLS).

Abbiamo già parlato della sentenza della Cassazione che equipara le garanzie dei lavoratori dipendenti e degli autonomi relativamente l'obbligo di informazione, protezione, controlli e direttive dei superiori.

Con questa sentenza si è confermata la responsabilità dell'azienda anche in caso di errori commessi dai lavoratori per gli infortuni sul lavoro. La motivazione è che "la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalla sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni o prassi raccomandate, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa".

Ricordiamo, inoltre, che è già in vigore l'obbligo per i datori di lavoro di predisporre (entro il 1° gennaio 2009 – inizialmente il termine era dal 29 luglio 2008) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVR), previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo 81/2008, e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) anche per gli appalti stipulati prima del 25 agosto 2007 e ancora in corso.

Sempre dall'1 gennaio 2009 è entrato in vigore l'obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi.